

Date: 2013-06-03

N_Proc: 011620_13

Al Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Matteo COLAMUSSI

SEDE

Oggetto: Mozione relativa all'ordinanza sindacale n. 4 del 06.03.2013 Reg. Gen. n. 31, ad oggetto: *"Ordinanza per la tutela della pubblica incolumita' mediante la rimozione della recinzione realizzata sul confine dell'area in catasto foglio n. 14 p.lla n. 630"* e alla denuncia del Consigliere Comunale Vito Vittorio BERARDI.

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso

Che in data 15 maggio 2012 un privato cittadino, con denuncia acclarata al prot. n. 2452/107 del Comando di polizia Municipale, chiedeva di verificare, nello sterrato del passaggio tubazioni AQP tra la Via Adriatico e la Via Mola, i lavori di innalzamento di un muro di cinta;

Che conseguentemente in data 17.05.2012 il Comando di Polizia Municipale congiuntamente al Geom. Massimo Defilippis, dipendente assegnato all'Area Edilizia Privata ed Urbanistica, eseguiva sopralluogo presso l'immobile ubicato alla Via Mediterraneo n. 3, contraddistinto in catasto al foglio n. 14 particella n. 630, di proprietà del Sig. BERARDI Vito Vittorio, nato a Rutigliano il 12/11/1941, accertando che sul muro di confine dell'immobile sopra citato con la proprietà AQP, era stato realizzata, in assenza di titolo edilizio, una struttura costituita da un assito formato da travi (10 mm x 10 mm) in acciaio zincato, aventi un'altezza di ml 6,00 per una lunghezza di ml 39,00 circa, rivestita con telo ombreggiante di colore verde e addobbata con rami e fiori finti;

Che il Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica con propria ordinanza n. 12 del 29.05.2012 Reg. Gen. n. 71, ingiungeva al Sig. Vito Vittorio BERARDI, nato a Rutigliano il 12/11/1941 ed ivi residente alla Via Mediterraneo n. 3, in qualità di proprietario dell'immobile, la demolizione dell'opera realizzata per le seguenti motivazioni:

- che la struttura realizzata non era una semplice ringhiera montata sul muro di confine atta a delimitare il fondo, ma, invece, una struttura atta ad assolvere funzioni diverse, tali da impedire l'introspezione ed il passaggio di luce;
- che l'opera realizzata, per la sua estensione e natura, si configurava come nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. 380/2001;
- che l'opera realizzata era tale da incidere sull'assetto urbanistico del territorio;
- che l'opera era stata realizzata in assenza del prescritto deposito dei calcoli di cui all'art. 96 del D.P.R. 380/2001;
- che tale opera era stata realizzata in assenza del prescritto permesso di costruire previsto dall'art. 10

Che con citata ordinanza n. 12 del 29.05.2012 Reg. Gen. n. 71, il Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica avvisava il proprietario che ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, decorso infruttuosamente il termine stabilito per la demolizione dell'opera, la recinzione e l'area di sedime della stessa, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sarebbero state acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;

Che l'ordine di demolizione non andava soggetto ad impugnazione nell'ordinario termine decadenziale di 60 gg. dalla sua notifica, ed anche successivamente, divenendo per l'effetto di ciò inoppugnabile;

Che con istanza presentata in data 09.08.2012 ed acclarata al prot. SUE n. 14179 del 22.08.2012, la sig.ra Angela Pia IMPEDOVO congiuntamente al sig. Vito Vittorio BERARDI chiedeva il rilascio del permesso di costruire in sanatoria di struttura realizzata sulla preesistente recinzione, costituita da un assito formato da travi in acciaio zincati aventi altezza di ml 6 e lunghezza 39 metri;

Che con nota prot. n. 15293 del 07.09.2012 il Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica respingeva la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, atteso che la struttura risultava realizzata su area destinata a strada pubblica dal vigente PRG;

Che con la medesima nota il Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica, nel prendere atto della dichiarazione resa dall'Ing. Linsalata Costantino ai fini sismici, ovvero della rilevanza strutturale ai fini della pubblica e privata incolumità, sollecitava ai Sigg.ri Berardi ed Impedovo l'immediata ottemperanza all'ordinanza n. 12 del 29.05.2012 Reg. Gen. n. 71, e pertanto rinnovava l'ingiunzione all'immediata rimozione della struttura nel termine dei successivi 7 giorni;

Che il comando di Polizia Municipale con proprio verbale prot. n. 4632/107 del 22.09.2012 accertava l'inottemperanza alla demolizione e specificatamente agli ordini impartiti con ordinanza n. 12 del 29.05.2012 Reg. Gen. n. 71 e successiva nota prot. n. 15293 del 07.09.2012;

Che avverso il diniego di sanatoria la sig.ra Impedovo Angela Pia promuoveva ricorso al TAR Puglia Bari per ottenerne l'annullamento, previa sospensione;

Che il TAR Puglia Bari con propria ordinanza n. 883/2012 respingeva l'istanza cautelare di sospensiva degli atti impugnati dalla Sig.ra Impedovo Angela Pia, sui seguenti presupposti: *“- che il precedente ordine di demolizione impartito al proprietario, il signor Berardi, coniuge in comunione legale con la ricorrente, è rimasto inimpugnato; che appare dubbia la legittimazione (per lo meno esclusiva) dell'istante ad impugnare un atto diretto ad altro soggetto ed emesso al termine di un procedimento avviato sull'istanza di quest'ultimo; - che non appare convincente la tesi attorea sulla precarietà della barriera realizzata (di cui comunque, vista la consistenza del manufatto, doveva verificarsi l'idoneità ai fini sismici), per cui in questa parte il rigetto dell'istanza in sanatoria appare giustificato”;*

Che la Sig.ra Impedovo Angela Pia proponeva ricorso al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza del TAR Puglia Bari n. 883/2012;

Che il Consiglio di Stato con propria ordinanza n. 521 del 12.02.2013 respingeva l'istanza di riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Puglia Bari Sez. III n. 883/2012;

Che in data 06.03.2013 a causa del forte vento, si ribaltava la recinzione in questione, così come risulta dal verbale redatto dal Comando di Polizia Municipale unitamente al Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica;

Che tale situazione richiedeva l'intervento del Sindaco, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, affinché si potesse procedere con somma urgenza alla messa in sicurezza dell'area mediante la rimozione della recinzione in bilico, che rappresentava un serio pericolo per la pubblica e privata incolumità, atteso che l'area su cui rischiava di cadere, seppur delimitata da un sbarra di metallo, fosse facilmente accessibile da parte di chiunque e in particolar modo da minori ignari della sua pericolosità;

Che il Sindaco, pertanto, avendo avuto contezza, per la propria funzione, del pericolo per la pubblica e privata incolumità incombente in ragione della pervicace inottemperanza alle ingiunzioni del Comune, doverosamente con propria ordinanza n. 4 del 06.03.2013 Reg. Gen. n. 31 disponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000:

- *il divieto al transito veicolare e pedonale nell'area di proprietà dell'Acquedotto Pugliese individuata in catasto con il foglio n. 14 p.lla n. 195, fino al termine dei lavori di rimozione della recinzione realizzata abusivamente, con l'avvertenza che in caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 650 del c.p..*
- *al Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica di procedere, senza indugio, a mezzo di idonea ditta alla immediata rimozione della recinzione realizzata sul confine dell'area in catasto foglio n. 14 particella n. 630, specificando che dovrà essere recuperato in danno del Sig. Berardi Vito Vittorio e della Sig.ra Impedovo Angela Pia, la spesa per ogni onere sostenuto dal Comune;*

Che solo in data 07.03.2013, con nota acclarata al prot. n. 5839 del 07.03.2013, la Sig.ra Impedovo Angela Pia comunicava al Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica: *"che si sta provvedendo alla eliminazione parziale della recinzione contestata detti lavori sono stati iniziati in data 06.03.2013 per la presenza di forte vento che rendeva impossibile lavorare in situazione di sicurezza.*

Pertanto si comunica che i lavori continueranno non appena le situazioni atmosferiche lo consentiranno, anche in considerazione della natura privata dell'area (AQP) inibita a terzi per la presenza di una recinzione su Via Mola e di una sbarra (cancello) posta sull'altra area di accesso.";

Che sempre in data 07.03.2013, con nota acclarata al prot. n. 5898 del 07.03.2013, la Sig.ra Impedovo Angela Pia trasmetteva al Sindaco ed al Comando di P.M. la sopra citata nota del 07.03.2013 inviata al Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica, precisando: *"che i lavori di rimozione della copertura lungo il canale AQP proseguiranno domani 08.03.2013 alle ore 7,00 affidati alla ditta MEG S.r.l. di Rutigliano.*

Che in data 08.03.2013 il Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica, in ottemperanza all'ordinanza del Sindaco n. 4 del 06.03.2013 Reg. Gen. n. 31, ordinava all'Impresa EUROINFISSI di Deflorio unitamente alla Soc. Cooperativa San Giuseppe di eseguire la rimozione della recinzione pericolante;

Che i lavori venivano eseguiti in data 08.03.2013;

Che si apprendeva da un articolo pubblicato in data 18.03.2013 sul giornale telematico www.rutiglianoonline.it che il Sindaco dott. Roberto Romagno fosse stato denunciato unitamente al Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica, dal Consigliere Comunale, nonché proprietario dell'immobile in questione, Prof. Vito Vittorio BERARDI;

Che tale circostanza trovava conferma nell'ulteriore gravame proposto dalla parte privata avverso l'ordinanza con tingibile ed urgente del 6.3.2013 cit., ossia nei motivi aggiunti nel ricorso al TAR Puglia dalla sig.ra Impedovo, questa volta a firma anche del Consigliere comunale Vito Vittorio BERARDI (atto acclarato al prot. n. 9618 del 03.05.2013);

Tutto ciò premesso

Considerato che s'impone una presa di posizione a sostegno dell'operato del Sindaco e del Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica, i quali, per aver operato in piena legittimità e nel rispetto dei rispettivi doveri istituzionali, come confermato in sede cautelare dai Giudici amministrativi in ben due gradi di giudizio, ugualmente sono stati fatti oggetto di denuncia;

Considerato che la proditoria denuncia del Consigliere destinatario dei provvedimenti repressivi dell'abuso edilizio, prof. Vito Vittorio Berardi, nei confronti delle figure istituzionali del Comune di Rutigliano deputate, per le rispettive funzioni, ad esercitare la vigilanza e il controllo sull'integrità del territorio e la tutela della incolumità pubblica, costituisce atto di notevole gravità, per i riflessi sul corretto svolgimento dell'attività istituzionale e per l'indubbio nocimento all'immagine ed al buon nome dell'intera Civica amministrazione;

chiedono


Di esprimere la massima solidarietà al Sindaco e al Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica responsabili unicamente per aver operato in piena legittimità e nel rispetto dei rispettivi doveri istituzionali;

Di dare mandato alla Giunta Municipale di assumere ogni utile iniziativa tesa alla tutela del Sindaco e del Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica, e nel contempo dell'immagine e del buon nome del Comune di Rutigliano.

Rutigliano, 3 giugno 2013


Sindaco

I Consiglieri Comunali


Consiglieri